



SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE DEL VENETO

E

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

**per favorire, con l'assegnazione di borse di studio, lo svolgimento di tirocini formativi
presso la Procura della Repubblica di Venezia**

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata Regione, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nella persona del Presidente o suo delegato;

E

la **Procura della Repubblica di Venezia**, con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 430, codice fiscale 94059800279, rappresentata da _____, nella persona del Procuratore o suo delegato;

di seguito denominate "**le Parti**".

PREMESSO CHE

con Deliberazione n. ____ del __/__/____, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato lo schema di Convenzione per il rinnovo della collaborazione tra la Regione e la Procura della Repubblica di Venezia, finalizzata a favorire, con l'assegnazione di borse di studio, lo svolgimento di tirocini formativi presso la Procura della Repubblica di Venezia, da parte di laureati in giurisprudenza.

Ciò premesso e confermato e che si intende parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione concerne la realizzazione di attività presso la Procura della Repubblica di Venezia relative ai tirocini formativi di cui all'art. 73 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito nella



Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, per la formazione in ambito giuridico e l'inserimento al lavoro di laureati in giurisprudenza.

La Procura della Repubblica di Venezia, come sopra rappresentata, si impegna a realizzare:

1. attività di formazione e accompagnamento dei tirocinanti, anche attraverso specifiche iniziative di approfondimento delle materie oggetto del tirocinio;
2. affidamento del tirocinante ad un Magistrato formatore al fine di perfezionare e approfondire empiricamente le nozioni acquisite durante il percorso universitario;
3. attività di formazione e accompagnamento all'utilizzo dei sistemi informativi in uso presso la Procura della Repubblica di Venezia, al fine di perfezionare la preparazione tecnica del tirocinante, sia sotto il profilo dell'informatica giuridica che giudiziaria.

Art. 2 – Accesso al Tirocinio

Gli aspiranti tirocinanti laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti previsti e che abbiano presentato domanda alla Procura della Repubblica di Venezia secondo quanto stabilito dall'art. 73 del Decreto Legge n. 69/2013 e s.m.i., potranno accedere al tirocinio con rimborso omnicomprendente delle spese attraverso l'assegnazione di una borsa di studio disciplinata dall'Art. 5 della presente Convenzione

Art. 3 – Modalità di esecuzione delle attività

Le attività formative oggetto della presente Convenzione saranno periodi di tirocinio fino ad un massimo di 18 mesi, durante i quali il tirocinante assiste e coadiuva il Magistrato formatore al quale è stato assegnato.

I nominativi dei tirocinanti selezionati saranno trasmessi dal Procuratore della Procura della Repubblica di Venezia o dal suo Delegato ai competenti Uffici della Regione per consentire le operazioni di verifica dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, di impegno e di liquidazione della borsa di studio, come previsto all'Art. 5 della presente Convenzione. Per ciascun nominativo dovrà essere indicata la data di avvio del tirocinio presso la Procura della Repubblica di Venezia e trasmessa tutta la documentazione necessaria ai fini dell'assunzione degli impegni di spesa e della liquidazione degli importi.

Art. 4 – Durata

La presente Convenzione ha la durata di mesi 24 dalla data di sottoscrizione. Eventuali proroghe dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio Decreto.

Art. 5 – Risorse e modalità di erogazione della borsa di studio

Le risorse necessarie per la realizzazione delle attività formative di cui all'Art. 1 della presente Convenzione deriveranno dal capitolo n. 102163 "Azioni regionali per favorire lo svolgimento di stage e tirocini formativi (Art. 30, c.1, lett. a, L.R. 13/03/2009, n. 3 - art. 73, L. 09/08/2013, n. 98)" del Bilancio regionale 2022-2024,



approvato con L.R. 20/12/2021, n. 36 “Bilancio di Previsione 2022-2024” e sono quantificate in Euro 50.000,00.

Ciascun tirocinante, selezionato secondo le modalità di cui all’Art. 2, godrà di una borsa di studio pari ad euro 500,00 mensili all’interno del percorso di tirocinio presso la Procura della Repubblica di Venezia. È in capo al medesimo Ufficio giudiziario la trasmissione alla Regione di una relazione relativa alle attività svolte nei mesi di tirocinio coperti dalla borsa di studio in parola, sottoscritta dal Magistrato affidatario e dal tirocinante stesso.

L’erogazione della borsa di studio avverrà a favore dei singoli tirocinanti con imputazione contabile proporzionale al periodo di effettiva durata del tirocinio.

Il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disporrà, con proprio Decreto, le modalità di pagamento e il cronoprogramma della spesa di cui sopra, in ordine alle attività effettivamente svolte, successivamente alla comunicazione dell’avvio dei tirocini coerentemente con quanto indicato all’Art. 3 della presente Convenzione.

Art. 6 – Modificazioni ed integrazioni normative

La presente Convenzione potrà essere modificata sulla base dell’evoluzione normativa in materia tirocini presso Uffici Giudiziari, con particolare riferimento alla normativa di cui al citato art. 73 del Decreto Legge n. 69/2013 e s.m.i.. Eventuali modifiche tecnico-contabili che si rendessero necessarie al fine di adeguare le modalità di impegno e liquidazione delle risorse alla normativa di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. saranno adottate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Art. 7 – Clausola risolutiva

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’effettivo svolgimento delle attività formative previste. In caso di svolgimento irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente Convenzione o di prestazioni di attività insufficienti, la Regione fisserà un congruo termine entro il quale la Procura della Repubblica di Venezia dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme della presente Convenzione. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Regione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti, da determinare con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, fino alla risoluzione della Convenzione.

Art. 8 – Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e a custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative ad attività riconducibili alla presente Convenzione e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.



Art. 9 – Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente Convenzione e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Art. 10 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto.



05bdb235

